

REGOLAMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

È istituito il registro **amministrativo** delle unioni civili presso il Comune di Pisa per gli scopi e le finalità contenute negli articoli del presente Regolamento.

Articolo 2 – Attività a sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento si intende per **UNIONE CIVILE** il vincolo di “due persone maggiorenni che si dichiarano reciprocamente legate da vincoli affettivi e/o di assistenza morale e/o materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’art. 4 comma 1 dpr 223/89).

2. Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi **sono da** considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero **e cultura**;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione **e pari opportunità**;
- g) trasporti
- h) servizi cimiteriali;**

4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere e promuovere per le Unioni Civili pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree tematiche sopra indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio e di disagio economico e sociale.

Articolo 3 – Iscrizione nel Registro

1. Possono **richiedere** l’iscrizione nel registro **coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) **Due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso;**
- b) **Non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da altro vincolo giuridico**
- c) **Legate da vincoli affettivi e/o motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale**
- d) Aventi residenza anagrafica nel Comune di Pisa e, quindi costituenti un'unica scheda anagrafica**
- e) **Aventi stato civile libero o in stato di separazione personale con relativa annotazione sull’atto di matrimonio**
- f) **Non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile**

2. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli interessati/e.

3. la domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

Articolo 4 – Rilascio di attestato di unione civile basato su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati/e, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo”, ai sensi dell'art.4 del dpr 223/89 (Regolamento anagrafico), in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente ove deve necessariamente rinvenirsi la corrispondenza nella famiglia anagrafica (mod. AP6).
2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti **da atti e disposizioni** dall'amministrazione comunale nonché per tutti quelli non in contrasto con **fonti legislative**.
3. L'ufficio competente **verifica** l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato. A tal fine, può avvalersi dell'istruttoria effettuata dall'ufficio anagrafe.
4. **Il Comune di Pisa mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i locali di propria pertinenza generalmente adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili, con la partecipazione economica degli iscritti al Registro, per lo svolgimento di una cerimonia di iscrizione al registro medesimo alla presenza di una persona delegata dal Sindaco ai sensi del vigente regolamento.**

Articolo 5 – Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione, con conseguente variazione anagrafica, determina la cancellazione d'ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della situazione di coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o di assistenza morale e/o materiale, la cancellazione dal registro avviene a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non via sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente in comunicazione ai sensi della legge 241/90.
4. **Nel caso di morte di uno dei due soggetti dell'unione civile il convivente superstite continua a godere dei benefici – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente**

Articolo 6 – Norma transitoria e finale

Con deliberazione di Giunta si provvederà **entro 90 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento** all'organizzazione del Registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla gestione.